

Condizioni complementari (CC)

Assicurazione di capitale ospedaliera (LCA)

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile. In caso di difficoltà di interpretazione fa fede il testo in lingua tedesca.

Le presenti condizioni complementari sono parte integrante del contratto d'assicurazione. Si applicano le Condizioni generali del contratto d'assicurazione per le assicurazioni malattia complementari di Visana.

1. Finalità dell'assicurazione

Questa assicurazione copre le conseguenze economiche di malattia e infortunio, con l'eccezione della maternità.

2. Diritto alle prestazioni

1. Il capitale assicurato viene erogato in caso di degenza ospedaliera stazionaria acuta. I capitali fino a un massimo di CHF 5'000.– vengono erogati in caso di degenza stazionaria di almeno 24 ore. Se è assicurato un capitale più elevato, la parte eccedente (capitale che supera i CHF 5'000.–) viene erogata solo a partire da una degenza stazionaria ininterrotta di almeno 48 ore. Se si verifica un'altra degenza ospedaliera nello stesso anno civile in cui è stato erogato un versamento parziale, per degenze inferiori alle 48 ore non sussiste alcun diritto al versamento del capitale rimanente.
2. Il capitale viene versato nei seguenti casi:
 - degenza in un ospedale per malattie acute in Svizzera;
 - degenza in un ospedale per malattie acute all'estero.
3. Nei seguenti casi viene erogato un capitale di CHF 4'000.– al massimo:
 - degenza in un istituto di riabilitazione riconosciuto dall'assicuratore ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
4. Il capitale assicurato viene versato una sola volta per anno civile.

3. Prestazioni escluse

Nei casi seguenti **non vengono erogate prestazioni**:

- degenza ospedaliera in caso di trattamenti non soggetti a prestazione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal);
- maternità;
- trattamenti ambulatoriali in ospedale;
- ospedale o reparto ospedaliero per malati cronici;
- degenza in un istituto di cura psichiatrica;
- degenza in un istituto di cure balneari;
- se la degenza stazionaria non è avvenuta sulla base della necessità di ospedalizzazione acuta della persona avente diritto, bensì, ad esempio, perché la persona in questione ha fatto da accompagnatrice a un figlio malato.

4. Capitali annui assicurabili

È possibile assicurare i seguenti capitali annui:

- CHF 500.–
- CHF 1'000.–
- CHF 1'500.–
- CHF 2'000.–
- CHF 2'500.–
- CHF 3'000.–
- CHF 4'000.–
- CHF 5'000.–
- CHF 6'000.–
- CHF 8'000.–
- CHF 10'000.–
- CHF 12'000.–
- CHF 15'000.–

5. Prestazioni assicurate

1. In caso di degenza ospedaliera stazionaria acuta ai sensi dell'art. 2, l'assicurazione di capitale ospedaliero eroga il capitale assicurato. È fatto salvo l'art. 2 cpv. 4.

6. Corresponsione delle prestazioni

1. La corresponsione delle prestazioni assicurative avviene dietro presentazione della fattura ospedaliera. L'assicurato autorizza l'assicuratore a richiedere al medico curante la diagnosi o qualsiasi altra informazione necessaria a stabilire il diritto alle prestazioni.
2. Il capitale viene versato all'assicurato. In caso di decesso, il capitale viene destinato ai beneficiari, nel seguente ordine: il coniuge; in sua assenza, i figli; in loro assenza, il padre e la madre; in loro assenza, le altre persone aventi diritto all'eredità. L'assicurato ha la possibilità di modificare l'ordine dei beneficiari presentando un'istanza scritta all'assicuratore.

7. Degenza ospedaliera che si protrae all'anno successivo

Il capitale ospedaliero viene versato una sola volta per ciascuna degenza ospedaliera ininterrotta. Nel caso in cui la degenza ospedaliera ininterrotta si protragga oltre la fine dell'anno valgono i principi elencati qui di seguito:

- Se per l'anno civile in cui si è verificato il ricovero in ospedale non è ancora stato versato alcun capitale ospedaliero, l'assicurato ha diritto al versamento del capitale assicurato per l'anno in questione. Non sussiste il diritto al versamento del capitale ospedaliero dell'anno successivo per quella stessa degenza ospedaliera ininterrotta, indipendentemente dalla sua durata.
- Se per l'anno civile in cui si è verificato il ricovero in ospedale è stata versata solo una parte del capitale ospedaliero assicurato, l'assicurato ha diritto al versamento della parte restante per l'anno in questione. Non sussiste il diritto al ver-

samento del capitale ospedaliero dell'anno successivo per quella stessa degenza ospedaliera ininterrotta, indipendentemente dalla sua durata.

- Se il capitale ospedaliero per l'anno civile in cui si è verificato il ricovero in ospedale è già stato percepito in occasione di una degenza precedente, sussiste il diritto al versamento del capitale ospedaliero dell'anno successivo. Il requisito per far valere tale diritto è che la durata minima della degenza (24 o 48 ore) nel nuovo anno sia rispettata.

8. Premio

1. I premi sono suddivisi in scaglioni basati sul genere e la classe d'età.
2. In caso di stipula o di esistenza di una delle seguenti assicurazioni, la stipula dell'assicurazione di capitale ospedaliera implica un aumento della tariffa del premio delle seguenti assicurazioni:
 - Ospedale Flex
 - Managed Care Ospedale Flex
 - Basic Flex

L'aumento della tariffa del premio viene applicata contestualmente all'inizio della copertura dell'assicurazione di capitale ospedaliera. Se l'assicurazione di capitale ospedaliera viene interrotta, al contempo si verifica il passaggio a una tariffa di premio più bassa.

9. Rischio d'infortunio

Il rischio d'infortunio può essere escluso.